

Associazioni sportive e sponsorizzazioni

■ Una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la n. 57/E del 23 giugno 2010, ha chiarito il trattamento fiscale delle somme corrisposte alle società e associazioni sportive dilettantistiche per gli importi superiori ai 200.000 euro annui.

Come spiegato nella risoluzione, questa norma è indirizzata a sostenere il settore sportivo dilettantistico mediante una presunzione assoluta delle somme versate a favore di tali società e associazioni.

In particolare il limite dei 200mila euro annui permette alle società eroganti (cosiddetti «sponsor») di ottenere una particolare agevolazione fiscale per le somme corrisposte con i soli vincoli che i relativi importi devono essere destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti della società erogante e che, a fronte delle somme erogate, deve essere riscontrata un'attività del beneficiario. Rispettando queste condizioni il soggetto sponsor può beneficiare dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa (prevista dall'art. 108, comma 2, primo periodo, del Tuir riguardante le spese di pubblicità e propaganda). Nulla vieta però che le somme eccedenti il limite dei 200mila euro siano ugualmente deducibili a condizione che la natura del contratto rispetti i requisiti della competenza, certezza, determinabilità e inerenza stabiliti dall'art. 109 del Tuir. È qui utile ricordare che le società e associazioni sportive dilettantistiche beneficiano della determinazione agevolata del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, mediante l'applicazione, sull'ammontare dei proventi conseguiti, del coefficiente di redditività pari al 3 per cento con l'aggiunta (eventuale) dell'intero importo delle plusvalenze patrimoniali realizzate nel periodo d'imposta.

In alcuni casi, queste agevolazioni hanno purtroppo favorito il diffondersi di fenomeni speculativi e di evasione con comportamenti atti a evadere le imposte realizzati principalmente con l'emissione di fatture per operazioni totalmente inesistenti, oppure con l'aumento fittizio dei costi delle operazioni effettivamente conseguite, (dette anche sovrapproduzioni).

Mario Tralce